

**Ordinanza**  
**sugli emolumenti per le decisioni e le prestazioni**  
**dell'Amministrazione federale delle contribuzioni**  
**(Ordinanza sugli emolumenti dell'AFC, OEm-AFC)**

del 21 maggio 2014 (Stato 1° luglio 2014)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997<sup>1</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;

visto l'articolo 84 capoverso 2 della legge del 12 giugno 2009<sup>2</sup> sull'IVA;

visti gli articoli 183 e 195 della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>3</sup> sull'imposta federale diretta (LIFD),

*ordina:*

**Art. 1**           Principi

<sup>1</sup> L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) riscuote emolumenti, in particolare per le seguenti prestazioni:

- a. perizie e informazioni scritte;
- b. corsi di formazione;
- c. informazioni dettagliate o complesse che il richiedente può riutilizzare sul piano economico;
- d. statistiche dettagliate o complesse che devono essere allestite appositamente;
- e. riproduzione di documenti e di dati in relazione alle richieste di consultazione di atti, comprese le richieste di consultazione di atti in caso di provvedimenti speciali d'inchiesta ai sensi degli articoli 190–195 LIFD.

<sup>2</sup> Riscuote anche emolumenti nel settore dell'IVA per:

- a. decisioni, la cui emanazione ha richiesto dispendiose procedure probatorie imputabili al contribuente;
- b. operazioni inutili causate dal contribuente.

<sup>3</sup> Non riscuote emolumenti per informazioni vincolanti relative a una fattispecie concreta riguardante una determinata persona, salvo che la richiesta non superi la misura usuale.

RU 2014 1333

<sup>1</sup> RS 172.010

<sup>2</sup> RS 641.20

<sup>3</sup> RS 642.11

**Art. 2** Applicabilità di altre ordinanze

<sup>1</sup> Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>4</sup> sugli emolumenti (OgeEm).

<sup>2</sup> L'ordinanza del 25 novembre 1974<sup>5</sup> sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa si applica ai costi dei provvedimenti speciali d'inchiesta secondo gli articoli 190–195 LIFD che non rientrano nei costi di riproduzione di documenti e di dati di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera e.

**Art. 3** Calcolo degli emolumenti

<sup>1</sup> Gli emolumenti sono fissati secondo il tempo impiegato.

<sup>2</sup> La tariffa oraria è compresa fra 100 e 250 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste.

<sup>3</sup> Per le decisioni e le prestazioni di eccezionale entità o di particolare difficoltà o urgenza, l'AFC può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario.

<sup>4</sup> Per la riproduzione di documenti e di dati ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera e gli emolumenti sono riscossi conformemente all'allegato.

**Art. 4** Esborsi

<sup>1</sup> Sono considerati esborsi i costi supplementari correlati a un'attività che soggiace al pagamento degli emolumenti, in particolare gli esborsi di cui all'articolo 6 OgeEm<sup>6</sup> nonché le indennità ai testimoni.

<sup>2</sup> I testimoni ricevono un'indennità:

- a. fra 30 e 100 franchi, se il tempo dedicato al processo, compreso quello necessario per la trasferta, non è superiore a mezza giornata;
- b. fra 50 e 150 franchi al giorno, se il tempo dedicato al processo, compreso quello necessario alla trasferta, è superiore a mezza giornata.

<sup>3</sup> In caso di perdita di guadagno, i testimoni ricevono un'indennità compresa, di regola, fra 25 e 150 franchi l'ora. Se circostanze particolari lo giustificano, l'indennità può corrispondere alla perdita di guadagno effettiva. Tale indennità non è presa in considerazione se la perdita di guadagno è straordinariamente elevata.

<sup>4</sup> Le persone informate sui fatti e le altre persone interessate da provvedimenti di natura probatoria hanno diritto all'indennità prevista per i testimoni.

<sup>4</sup> RS 172.041.1

<sup>5</sup> RS 313.32

<sup>6</sup> RS 172.041.1

**Art. 5** Abrogazione di altri atti normativi

L'ordinanza del 23 agosto 1989<sup>7</sup> sugli emolumenti per le prestazioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è abrogata.

**Art. 6** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

<sup>7</sup> [RU 1989 1769, 1993 1494, 2006 4705 n. II 47]

*Allegato*  
(art. 3 cpv. 4)

---

**Emolumenti per la riproduzione di documenti e di dati in relazione a una domanda di consultazione di atti**

---

Franchi al pezzo

---

**Riproduzione di documenti in forma cartacea**

– Copie A4 in bianco e nero	0,20
– Copie A3 in bianco e nero	0,40
– Copie A4 a colori	1.—
– Copie A3 a colori	1,20
– Copie A4 di documenti rilegati o pinzati oppure per pagina in caso di formati speciali	2.—
– Copie A3 di documenti rilegati o pinzati oppure per pagina in caso di formati speciali	2,20

---

**Riproduzione di dati in forma elettronica**

– Supporto elettronico, a seconda della capacità del supporto di memorizzazione	Da 5.– a 80.–
---	---------------

---